## TRIBUNALE CIVILE DI TORINO

## Sezione specializzata in materia di impresa Dott.ssa Maria Cristina Contini

\* \* \*

Nel giudizio n. 20397/2013 R.G., promosso da:

avv. Dario TREVISAN, nella sua qualità di Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di categoria A di FONDIARIA SAI S.p.A. con gli avv.ti Luca Dezzani, Pasquale Gerardo Marasco e Marino Bin

- attore -

## contro

## FONDIARIA SAI S.p.A.

con gli avv.ti Francesco Tedeschini, Andrea Barnava, Silvio Martuccelli e Oreste Cagnasso

- convenuta -

\* \* \* \* \*

MEMORIA EX ART. 183, VI COMMA C.P.C. <u>N.2</u> NELL'INTERERESSE DI DARIO TREVISAN

\* \* \* \* \*

Alla luce di tutto quanto esposto, documentato e precisato nei precedenti scritti difensivi (citazione e memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.) non dovrebbero sussistere dubbi circa la fondatezza delle doglianze sollevate dal Rappresentante Comune in merito all'illegittimità delle delibere assunte dall'assemblea generale di Fondiaria SAI ed al conseguente pregiudizio derivatone ai titolari di azioni di risparmio di categoria A giusta l'interpretazione delle suddette modifiche fornita con successiva Nota Informativa del 15.2.2013.

\* \* \* \* \*

Fondiaria-SAI nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. ha dato atto che "in data 25 ottobre 2013, le Assemblee Straordinarie di

Premafin, Unipol Assicurazioni, Fondiaria-Sai, ed in data 26 ottobre 2013 l'Assemblea Straordinaria di Milano Assicurazioni, hanno approvato, in Bologna, la fusione per incorporazione in Fondiaria-Sai di: (i) Unipol Assicurazioni S.p.A., società interamente controllata da Unipol Gruppo Finanziario (UGF); (ii) Premafin, società che come detto controllava Fondiaria-Sai; e (iii) Milano Assicurazioni S.p.A., società controllata da Fondiaria-Sai". Dalla suddetta fusione, iscritta nel registro delle imprese il 6.1.2014, discenderebbe, secondo l'assunto avversario ed ai sensi dell'art. 2504 quater cod.civ., "l'inammissibilità, infondatezza e comunque cessazione del contendere" in merito a tutte le domande svolte dal Comune e Rappresentante relative. invece. all'invalidità/inefficacia delle delibere assunte dall'Assemblea Generale di Fondiaria SAI in data 19.3.2012 e 27.6.2012.

\*

Fondiaria SAI, nel sollevare una nuova eccezione di inammissibilità intende, ancora una volta, spostare e focalizzare l'attenzione su eventi (in questo caso la delibera di fusione per incorporazione) che, in realtà, nulla hanno a che vedere con le modifiche illegittimamente eseguite nel corso del 2012 e che, al limite, potrebbe solo aggravare la situazione già delineata.

\* \* \* \* \*

Quanto alla nuova ed inammissibile eccezione sollevata da parte convenuta nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. si osserva, innanzitutto, come la norma richiamata sia del tutto inconferentemente.

Come è evidente, l'art. 2504 *quater* cod.civ. fa testualmente riferimento alla validità del solo atto di fusione che, nel caso di specie, non è l'atto oggetto di impugnazione.

Controparte, invece, con una forzatura logica prima ancora che giuridica, afferma che le suddette delibere sarebbero "propedeutiche e

collegate" alla fusione iscritta il 6.1.2014 e stipulata sul finire del 2013; fusione peraltro, sulla cui liceità, come si apprende dalle recenti notizie di stampa (vd. articolo apparso su corriere della sera online in data 23.5.2014 e che si produce), starebbe indagando la Procura di Milano. A tal proposito, è anzi opportuno segnalare come, sempre secondo le predette fonti, i presunti illeciti sarebbero integrati proprio dai concambi eseguiti in occasione dell'operazione societaria e definiti "erronei e artificiosi" e, di conseguenza, da dubbi sul valore effettivo delle azioni emesse da Unipol.

\*

Controparte, richiamando il disposto di cui all'art. 2504 quater cod.civ., non fa menzione della previsione contenuta nel secondo comma e che, in ogni caso, fa "salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione". Ed è evidente come il danno patito dai soci di risparmio, in conseguenza della compressione del loro diritto alla ripartizione privilegiata degli utili, determinata dalle modifiche statutarie per cui è causa, non solo non possa dirsi venuto meno per effetto della fusione ma, anzi, proprio a fronte di un ulteriore concambio, può solo aver subito un aggravio. Senza dimenticare che la lettura della norma invocata da Fondiaria-SAI a sostegno di un'affermata ed ulteriore ragione di intangibilità delle delibere controverse non può avvenire senza il necessario coordinamento con quanto previsto al precedente art. 2504 bis cod.civ. ("La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione").

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto precede, deve innanzitutto rimarcarsi che l'azione promossa dal Rappresentante Comune è, a parte le altre domande,

volta all'accertamento del danno patito dagli azionisti di risparmio per ciascuna azione di Categoria A (con conseguente condanna della Società al risarcimento). Detta azione giudiziaria, come ribadito, prescinde indiscutibilmente dalla tutela reale richiesta mediante "impugnativa" della Delibera de qua ed è parimenti indubbio che, ai fini delle azioni risarcitorie per i danni cagionati da una decisione assembleare, l'accertamento sulla invalidità/inefficacia della deliberazione (ove non sia possibile ovvero non più percorribile la tutela reale¹) viene svolto dal Giudice in astratto, al fine di verificare il presupposto del diritto risarcitorio che l'azionista può pretendere solo per equivalente.

In considerazione di ciò, l'asserita (e, comunque, infondata) decadenza, inammissibilità, infondatezza e/o cessazione della materia del contendere, non sarebbe preclusiva dell'ulteriore forma di tutela degli interessi (patrimoniali) degli azionisti di risparmio, prevista dall'ordinamento e, in particolare, dell'azione di responsabilità civile, volta ad ottenere ristoro del pregiudizio dei diritti vantati sia in qualità di soci che di investitori.

\*

Senza voler accettare il contraddittorio su tale nuova ed inammissibile eccezione, per mero scrupolo si osserva appunto che, secondo costante giurisprudenza, "In tema di fusione per incorporazione, l'art. 2504 bis cod. civ. nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità" (Cass. civ. Sez. lavoro, 15-02-2013, n.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Al riguardo, val la pena ricordare che gli azionisti di risparmio non potrebbero mai impugnare individualmente una delibera dell'assemblea degli azionisti ordinari, senza

3820 - rv. 625561; Intesa Sanpaolo S.p.A. c. Totino e altri; CED Cassazione, 2013). Ed ancora, "L'art. 2504-bis, comma 1, c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003 (Riforma del diritto societario), sancisce che la società risultante dalla fusione o quella incorporante (nell'ipotesi di fusione per incorporazione) assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione. Ed infatti, il verbo adoperato, "proseguire", lascia intendere che, a seguito dell'operazione di fusione, ha luogo la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti. Medesima conclusione sussiste, dunque, anche in relazione ai rapporti processuali e ciò, all'evidente fine, di evitare irragionevoli interruzioni del giudizio, contrarie, tra l'altro, ai principi del giusto processo" (Cass. Civ. Sez. lavoro, 15-02-2013, n. 3820 - I. S.p.A. c. T.A. e altri).

Sul piano istruttorio, si produce l'elaborato predisposto dal prof. Flavio Dezzani, nel quale vengono confermate le violazioni di Fondiaria-SAI<sup>2</sup>, ai danni della categoria di azionisti rappresentata nel presente giudizio e le conseguenze che le delibere oggetto di causa comportano per gli azionisti di risparmio.

I contenuti di tale relazione sono da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti nella presente memoria difensiva.

che tale preclusione possa loro impedire di godere di tutela per equivalente.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Come chiaramente evidenziato già in citazione, Fondiaria-SAI, con le delibere del 19.3.2012 e 27.6.2012, nella prospettazione di cui alla Nota Informativa del 15.2.2013, ha modificato in termini assoluti, i diritti patrimoniali degli Azionisti di Risparmio di Categoria A; questa categoria di Azionisti si trova, oggi, a concorrere ad una ripartizione dell'utile diversa e minore da quella che vi sarebbe stata in assenza di tali modifiche (Epur tenendo conto del fisiologico effetto diluitivo determinato dal successivo aumento di capitale). All'opposto, risultano contestualmente accresciuti i diritti delle Azioni Ordinarie, che si vedranno riconosciuta una c.d. "retrocessione privilegiata" e/o "differenziale" sul monte utili distribuibili, in modo stabile e permanente, ed in valore assoluto - di ben 99 volte superiore - rispetto a quella che sarebbe stata riconosciuta in assenza di raggruppamento.

Già di per sé l'elaborato peritale del prof. Flavio Dezzani dà conto e dimostrazione della bontà dell'azione del Rappresentante Comune; ciononostante, in considerazione della complessità e della specifica tecnicità della materia de qua si formula espressa istanza affinché l'III.mo Giudicante disponga consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare come le modifiche statutarie deliberate dalla Società (e oggetto del presente giudizio), alla luce della lettura fornita dal consiglio di amministrazione nella Nota Interpretativa del 15 febbraio 2013, abbiano inciso (e in quale misura), secondo le allegazioni e produzioni formulate in atti (da ultimo anche attraverso l'elaborato del prof. Flavio Dezzani, sui diritti patrimoniali degli Azionisti di Risparmio (di Categoria A).

Peraltro, come chiarito dal prof. Flavio Dezzani è *ictu oculi* evidente il pregiudizio patito dalle Azioni di Risparmio di Categoria A: è infatti dimostrato come, a dispetto del passato, detta tipologia di partecipazioni si ritrovi con una remunerazione di gran lunga inferiore a quella delle azioni ordinarie (pari a 1/3!).

Per altro verso, non può non sorprendere come a fronte del detrimento dei diritti patrimoniali delle Azioni di Risparmio di Categoria A, le Azioni di Risparmio di Categoria B (quasi integralmente sottoscritte da Unipol) risultano aver consolidato una remunerazione che è quasi doppia rispetto alle azioni ordinarie (pari 33% della loro parità contabile implicita!). Può far riflettere, poi, che Unipol abbia sottoscritto tali azioni per Euro 0,565 cadauna e, a distanza di soli 2 anni dall'investimento, si veda ritornare un dividendo 2013 di ben Euro 0,188 per azione (redditività del 33%!), quando gli Azionisti di Risparmio di Categoria A (tra i quali non figura Unipol) debbano trovarsi un dividendo 2013 pari al solo 6,6%.

\*

Si chiede, altresì, al nominando CTU di acclarare e quantificare i pregiudizi ai diritti degli Azionisti di Risparmio di Categoria A, in conseguenza delle delibere de *quibus*, nonché il danno verificatosi per la stessa categoria, secondo le indicazioni e le allegazioni fornite in atti dal Rappresentante Comune.

\* \* \* \* \*

Tanto premesso, il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, rappresentato e difeso come sopra, confida nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nonché, delle suddette istanze istruttorie.

Con osservanza.

Milano - Torino, 29 maggio 2014

avv. Luca Dezzani

avv. Gerardo Marasco

prof. avv. Marino Bin